

Assicurazione per camera ospedaliera

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Edizione 01.2027

La polizza menziona le persone e le prestazioni assicurate, inoltre la data d'inizio della copertura assicurativa, la durata del contratto ed eventuali accordi particolari.

A complemento delle presenti condizioni generali d'assicurazione è applicabile la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Indice

1	Carattere d'assicurazione complementare	2	11	Estensione delle prestazioni	2
2	Malattia, infortunio, maternità	2	12	Caso di prestazioni, comunicazione, esercizio dei diritti	3
3	Durata del contratto e fine della copertura d'assicurazione	2	13	Prestazioni non assicurate, prestazioni limitate	3
4	Rimborso dei premi	2	14	Riduzioni delle prestazioni	3
5	Polizza sostitutiva	2	15	Contratti con i fornitori di prestazioni	3
6	Ritardo dei pagamenti del contraente d'assicurazione	2	16	Coincidenza con prestazioni degli assicuratori sociali ed altri assicuratori	3
7	Modifica delle tariffe dei premi come pure delle condizioni generali d'assicurazione (CGA) per singole prestazioni	2	17	Carattere combinatorio	3
8	Cambiamento del gruppo d'età tariffario	2	18	Passaggio dall'assicurazione ospedaliera privata o semiprivata all'assicurazione per camera ospedaliera	3
9	Cambiamento di domicilio	2	19	Foro competente e protezione dei dati	3
10	Bambini	2			

Art. 1 Carattere d'assicurazione complementare

Se non specificato a parte, tutte le prestazioni sono assicurate in modo particolare a complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal).

Art. 2 Malattia, infortunio, maternità

- 2.1 È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
- 2.2 È considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Sulla polizza, per ogni prestazione è riportato se è anche assicurato l'infortunio. Quando nelle presenti condizioni generali d'assicurazione si parla di malattia, per analogia ciò vale anche per gli infortuni.
- 2.3 Se non regolamentato altrimenti nelle condizioni generali d'assicurazione, in caso di maternità (gravidanza, parto, puerperio), versiamo le stesse prestazioni previste per la malattia.

Art. 3 Durata del contratto e fine della copertura d'assicurazione

- 3.1 La durata del contratto è indicata sulla polizza. Di seguito, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno.
- 3.2 Per la fine della durata del contratto e rispettando un preavviso di disdetta di tre mesi, Lei può disdire l'assicurazione per la fine di ogni anno assicurativo. I casi di prestazione in sospeso al momento della disdetta rimangono esigibili. Rinunciamo esplicitamente al nostro diritto di disdetta per la fine della durata del contratto.
- 3.3 Nei casi di prestazioni, per i quali versiamo delle prestazioni, Lei ha la possibilità di disdire il contratto per iscritto. Noi invece, rinunciamo esplicitamente di far uso del nostro diritto di disdire il contratto in caso di prestazioni.
- 3.4 Per modifiche dei premi, delle regole di partecipazione alle spese come pure delle condizioni generali d'assicurazione si applica l'articolo 7.
- 3.5 L'assicurazione si estingue in caso di:
- trasferimento del domicilio all'estero;
 - soggiorni temporanei all'estero di oltre un anno, per la fine dell'anno assicurativo.

Art. 4 Rimborso dei premi

Se il contratto viene sospeso prima della fine della durata del contratto, le rimborsiamo la parte di premi inutilizzata, salvo che:

- Lei abbia disdetto il contratto in caso di prestazione durante il primo anno assicurativo;
- Lei abbia leso gli obblighi contrattuali allo scopo di indurre in errore.

Art. 5 Polizza sostitutiva

Se il contratto sostituisce un precedente contratto della CSS, le prestazioni limitate, percepite con la polizza rimpiazzata vengono computate sulle prestazioni future.

Art. 6 Ritardo dei pagamenti del contraente d'assicurazione

Dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura, si applicano gli interessi di mora per i premi, le partecipazioni alle spese oppure altri pagamenti.

Art. 7 Modifica delle tariffe dei premi come pure delle condizioni generali d'assicurazione (CGA) per singole prestazioni

- 7.1 In caso di cambiamento delle tariffe dei premi o delle regolamentazioni sulla partecipazione alle spese (franchigia, quota-parte) possiamo adattare il contratto.
- 7.2 Abbiamo il diritto di adattare le condizioni generali d'assicurazione (CGA) per singole prestazioni, più precisamente, in caso di aumento del numero o affermazione di nuovi tipi di fornitori di prestazioni, in seguito all'evoluzione della medicina moderna oppure in seguito all'affermazione di nuove o costose forme terapeutiche.
- 7.3 Le modifiche Le saranno rese note al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo. Se non è d'accordo con le modifiche apportate, può disdire il contratto. La disdetta è considerata valida se ci è recapitata al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

Art. 8 Cambiamento del gruppo d'età tariffario

- 8.1 Noi possiamo adattare i premi per l'inizio dei seguenti gruppi d'età tariffari:

0°–18° anno d'età	46°–50° anno d'età
19°–25° anno d'età	51°–55° anno d'età
26°–30° anno d'età	56°–60° anno d'età
31°–35° anno d'età	61°–65° anno d'età
36°–40° anno d'età	66° anno d'età in poi
41°–45° anno d'età	

- 8.2 L'adattamento dei premi a seguito di passaggio in un gruppo d'età tariffario maggiore da diritto di disdetta.

Art. 9 Cambiamento di domicilio

Se la modifica dell'indirizzo comporta la modifica del premio, la CSS adegua i premi con effetto alla data della modifica dell'indirizzo. La modifica del premio viene comunicata alla persona assicurata con una nuova polizza. In caso di aumento del premio, la persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto in questione per iscritto con effetto alla fine del mese in corso. La disdetta è considerata tempestiva se perviene alla CSS al più tardi entro 25 giorni dal ricevimento della nuova polizza. In mancanza di disdetta, ciò vale come accettazione dell'adeguamento della relativa assicurazione.

Art. 10 Bambini

- 10.1 Assicuriamo senza riserva i neonati a partire dal giorno della nascita, a condizione che la proposta ci pervenga al più tardi 30 giorni dopo la nascita.
- 10.2 Le prestazioni da assicurare per i bambini possono essere limitate alle stesse prestazioni assicurate per i genitori.

Art. 11 Estensione delle prestazioni

- 11.1 Per il ricovero in un ospedale riportato sulla nostra lista degli ospedali con opzione alberghiera, noi paghiamo il supplemento alberghiero per una camera singola o a due letti.
- 11.2 La polizza riporta la variante assicurata e la durata delle prestazioni.
- 11.3 Se Lei, pur essendo assicurato per la variante della camera a due letti, sceglie una camera singola, esiste solo il diritto al supplemento alberghiero per la camera a due letti.

Art. 12 Caso di prestazioni, comunicazione, esercizio dei diritti

- 12.1 Caso di prestazioni:
Un caso di prestazioni è una fattura di un fornitore di prestazioni comprovante il suo onere per prestazioni contrattuali nell'arco di tempo di tre mesi al Se non ci perviene alcuna disdetta entro 25 giorni dal ricevimento della nostra comunicazione di modifica, consideriamo ciò come Suo consenso.
- 12.2 Comunicazione:
I ricoveri ospedalieri ci debbono essere comunicati immediatamente. Su richiesta rilasciamo una garanzia di pagamento nell'ambito delle prestazioni assicurate.
- 12.3 Esercizio dei diritti:
Per l'esercizio dei diritti ci debbono essere presentate le fatture originali ed i certificati medici, dai quali sono rilevabili le singole prestazioni e la loro legittimità.

Art. 13 Prestazioni non assicurate, prestazioni limitate

Prestazioni non assicurate:

- 13.1 prestazioni legali, in modo particolare quelle secondo la LAMal e la LAINF;
- 13.2 prestazioni non riconosciute scientificamente, non prescritte da un medico, non adatte allo scopo e non economiche, se le CGA non menzionano esplicitamente altro;
- 13.3 prestazioni per maternità e le malattie inerenti, quando la gravidanza si è verificata prima dell'inizio dell'assicurazione;
- 13.4 i soggiorni in ospedale non utili al miglioramento o alla preservazione dello stato di salute (malattie croniche);
- 13.5 cure di disassuefazione;
- 13.6 trattamenti cosmetici;
- 13.7 terapia cellulare;
- 13.8 prestazioni sulla differenza tra i costi fatturati e le tariffe applicate dagli ospedali per gli abitanti del cantone, se, per ragioni mediche, l'assicurato usufruisce dei servizi offerti da un ospedale situato fuori dal suo cantone di domicilio;
- 13.9 malattie ed infortuni in seguito a violazioni della neutralità ed eventi bellici, come pure l'impiego di energia atomica a scopo militare in tempi di guerra e di pace;
- 13.10 infortuni causati da terremoti, oppure da crimini e delitti intenzionali causati dall'assicurato;
- 13.11 malattie ed infortuni in seguito a pericoli straordinari ed atti temerari;
- 13.12 partecipazioni alle spese, aliquote dei pazienti e spese;
- 13.13 per il periodo precedente alla comunicazione del caso di prestazioni ritardata e non scusabile;
- 13.14 in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del medico o di altri fornitori di prestazioni.

Limitazione delle prestazioni:

- 13.15 Non esiste il diritto a prestazioni a carico dell'assicurazione per camera ospedaliera:
- qualora l'ospedale scelto non figura sulla nostra lista degli ospedali con opzione alberghiera;
 - qualora nella divisione comune dell'ospedale scelto sono già previste delle camere a due letti e la persona assicurata ha scelto la variante della camera a due letti nell'ambito dell'assicurazione per camera ospedaliera;
 - qualora nella divisione comune dell'ospedale scelto è già prevista la camera singola e la persona assicurata ha scelto la variante della camera singola o a due letti nell'ambito dell'assicurazione per camera ospedaliera.
- 13.16 Qualora, in un ospedale menzionato sulla lista degli ospedali con opzione alberghiera, per ragioni dovute all'ospedale, Lei non può usufruire della variante scelta, noi Le accrediamo un importo pari al premio annuo dell'assicurazione per camera ospedaliera.
- Qualora Lei ha stipulato la variante della camera singola nell'assicurazione per camera ospedaliera e, in caso di

soggiorno in un ospedale menzionato sulla lista degli ospedali con opzione alberghiera, per ragioni dovute all'ospedale, può usufruire soltanto della variante della camera a due letti, noi Le accrediamo un importo pari ad un terzo di un premio annuo dell'assicurazione per camera ospedaliera. L'accredito può essere effettuato al massimo una volta l'anno.

Liste/elenchi:

- 13.17 Le liste e gli elenchi citati nelle CGA che forniscono dettagli sulle prestazioni o sui fornitori di prestazioni autorizzati, a Sua richiesta sono messi a disposizione in qualsiasi momento.

Art. 14 Riduzioni delle prestazioni

- 14.1 Se la copertura assicurativa non ha la durata di un anno civile intero, l'importo massimo assicurato viene ridotto proporzionalmente.
- 14.2 Rinunciamo a ridurre le prestazioni nei casi di negligenza grave. Le riduzioni delle prestazioni di altre assicurazioni non saranno tuttavia integrate.

Art. 15 Contratti con i fornitori di prestazioni

Ci riserviamo la possibilità di concordare delle tariffe per le prestazioni ed altre convenzioni relative alle prestazioni a favore degli assicurati.

Art. 16 Coincidenza con prestazioni degli assicuratori sociali ed altri assicuratori

- 16.1 Nei casi di prestazioni per i quali è d'obbligo l'indennizzazione secondo la LAINF, la LAMal, l'assicurazione militare oppure l'assicurazione invalidità, nell'ambito delle prestazioni assicurate paghiamo soltanto la parte di prestazioni dovute, non coperta da tali assicuratori.
- 16.2 In caso d'assicurazione doppia o multipla, le prestazioni saranno versate in modo proporzionale, conformemente alle disposizioni legali.

Art. 17 Carattere combinatorio

L'assicurazione alberghiera è stipulabile soltanto in combinazione con l'assicurazione standard CSS o l'assicurazione zoom.

L'assicurazione per camera ospedaliera può essere soppressa singolarmente.

Qualora vengono soppresse le prestazioni in combinazione, si estingue anche l'assicurazione.

Art. 18 Passaggio dall'assicurazione ospedaliera privata o semiprivata all'assicurazione per camera ospedaliera

Non esiste il diritto al passaggio dall'assicurazione ospedaliera privata o semiprivata all'assicurazione per camera ospedaliera.

Art. 19 Foro competente e protezione dei dati

- 19.1 In caso di controversie, Lei può intentare un'azione contro di noi al luogo di domicilio in Svizzera o a Lucerna.
- 19.2 La protezione dei dati è disciplinata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità di elaborazione dei dati presso la CSS sono illustrate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito css.ch/protezione-dati o richiesta all'indirizzo CSS, Incaricato della protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna.

